



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 10/05/2013, n° 162

OGGETTO: Parere in ordine al P.D.L. n.274 del 10.4.2013: Modifiche al comma 1 articolo 5 e ai commi 3 e articolo 6 della L.R. 1.7.1994 n.29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di maggio, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

A seguito della decadenza del Presidente del CAL e del Vice Presidente del CAL presiede il Consigliere Anziano Piero Giuseppe Fossati, Commissario Straordinario della Provincia di Genova, ai sensi dell'art.6, comma 2 del Regolamento del CAL

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 22 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 10.04.2013 è pervenuto al C.A.L. il P.D.L. n.274 del 10.04.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 26.04.2013 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.1) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al P.D.L. n.274 del 10.04.2013:
“La Proposta di legge avanzata dai Consiglieri regionali Bruzzone, Rixi e Torterolo propone di modificare le procedure di approvazione dei calendari venatori provinciali e, conseguentemente, di quello regionale, formato dall'insieme dei precedenti. Il documento riprende in diversi punti la formulazione della legge quadro n. 157/92, alla quale, secondo le intenzioni dei proponenti, intende armonizzare la normativa regionale.

Con le modifiche proposte, il rinnovo ogni cinque anni della pianificazione faunistico venatoria, in particolare di quella provinciale, diventa una facoltà e non più un obbligo (art. 2 e 3).

Inoltre (art.1) anche gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale divengono oggetto di possibili modifiche quinquennali, mentre attualmente gli stessi devono essere approvati ogni cinque anni.

Il testo proposto, se da un lato cerca di porre rimedio alle difficoltà di rinnovo dei piani faunistico venatori provinciali, afflitti da conflittualità e ricorsi, rallentati dall'applicazione delle procedure di valutazione d'incidenza e di VAS, dall'altro introduce elementi di dubbia legittimità che rischiano di vanificarne gli intenti dichiarati.

Si sottolinea infatti come le modifiche o revisioni della pianificazione regionale rimangano comunque, ai sensi dell'art. 14 comma 7 della L. 157/92, di periodicità quinquennale.

Ciò rende possibile, in caso di approvazione della norma proposta, il sollevamento di un conflitto di costituzionalità, essendo la materia ambientale di esclusiva competenza statale.

La Pdl n. 274 individua quale motivo per le modifiche del piano faunistico venatorio regionale (che finora non è mai stato finora predisposto o approvato) unicamente nei mutamenti della “situazione venatoria” e del “rilievo dei danni causati dalla fauna selvatica”, non comprendendo i dati, essenziali per definire il contesto in cui opera la pianificazione di settore, relativi all'aggiornamento del quadro faunistico nel suo complesso, nonché del contesto gestionale e normativo, e alle rispettive evoluzioni nel periodo di applicazione.

Infine, si rileva che nel riprendere il testo della legge quadro del 1992, si fa riferimento ad un "regolamento di attuazione" del piano faunistico venatorio regionale che non risulta mai essere stato approvato a livello ligure.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le modifiche proposte possano complicare ulteriormente un quadro normativo non sempre di facile lettura ed applicazione.

Si ricorda a proposito come gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale siano tuttora oggetto di un ricorso al TAR da parte delle associazioni di protezione ambientale, nell'ambito del quale è stato chiesto al Tribunale Amministrativo di sollevare il vizio di costituzionalità relativamente all'art. 6, comma 6 della l.r., che la Pdl in esame si propone di sostituire.

Per tali motivi, pur comprendendo l'intento di fornire chiarimenti e certezze sulla durata dei piani faunistici provinciali, si esprime parere negativo al testo in esame".

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 22
Votanti	N. 22
Maggioranza	N. 12
Voti Favorevoli	N. 20
Voti contrari	N. 1(Muzio)
Astenuti	N. 1 (Bertucci)

Il Presidente in conformità dichiara approva a maggioranza la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 162

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE F.F. DEL CONSIGLIO
(Giuseppe Piero FOSSATI))

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 2013.**

Genova 10 maggio 2013

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**